

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 538

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata MURONI

Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi  
di videosorveglianza nei macelli

*Presentata il 18 aprile 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti e la richiesta che gli Stati membri e le relative politiche ne tengano conto è uno dei capisaldi della politica dell'Unione europea, e può essere rispettato solo garantendo le cinque libertà sancite dalla stessa Convenzione europea sulla protezione degli animali (libertà dalla fame e dalla sete, da disagi ambientali, dalle malattie e dalle ferite, dalla paura e dallo stress, libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche). Libertà e principi che troppo spesso vengono calpestati dalla filiera produttiva.

Inoltre il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, introduce il principio della tutela del benessere animale durante le attività relative alla macellazione, che deve seguire pratiche specifiche affinché possa essere considerata legittima.

Queste tutele spesso vengono meno, in particolare nell'ambito della pratica della macellazione, che spesso viene realizzata violando la legge, le prescrizioni igienico-sanitarie, la dignità e il benessere degli animali, con conseguenti ripercussioni sulla salute umana oltre che degli animali.

Si segnala che nell'ultimo triennio, il Ministero della salute, d'intesa con l'Arma dei carabinieri, in particolare con i NAS, ha predisposto mirati controlli negli allevamenti intensivi di animali da reddito, diretti a prevenire e a reprimere trattamenti illeciti praticati sugli animali, effettuati sia mediante l'abuso di farmaci veterinari regolarmente registrati, che di sostanze farmacologicamente attive vietate (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste), potenzialmente pericolose sia per la salute degli animali che per quella umana, con particolare riferimento a: tenuta degli animali nei siti (spazi dedicati e condizioni igienico-sanitarie); so-

vraffollamento; stato di nutrizione e di salute degli animali; utilizzo di mangimi deteriorati; utilizzo di anabolizzanti o di altre sostanze non consentite; identificazione degli animali; sterilizzazioni e vaccinazioni; condizioni di trasporto; metodi di stordimento e di macellazione e macellazione clandestina di ovini, solitamente agnelloni fino a 6 mesi di vita, venduti in nero dagli allevatori.

Nel periodo 2015-2017 i controlli sull'intera filiera produttiva (importazione, allevamento, macellazione, distribuzione e vendita al dettaglio) sono stati pari a 9.293 a seguito dei quali sono state riscontrate 2.955 irregolarità, segnalate 2.109 persone alle autorità amministrative e 623 a quelle giudiziarie. Le sanzioni penali sono state 1.296, mentre quelle amministrative 3.821, per un importo di 4,3 milioni di euro. Il valore delle strutture, dei capi e dei prodotti sottoposti a sequestro è stato pari a 225 milioni di euro.

Nel 2016 si è registrato, rispetto all'anno precedente, un incremento dei controlli, che hanno portato complessivamente a 1.916 verifiche, da cui sono conseguite 424 irregolarità. Sensibile è stato anche l'aumento delle persone segnalate all'autorità amministrativa (292), nonché delle sanzioni, pari a 793.400 euro.

Il quadro della situazione, che deriva dal complesso delle attività svolte sul campo, evidenzia, rispetto al totale delle irregolarità amministrative rilevate, soprattutto l'inosservanza delle norme sull'identificazione dei bovini (28 per cento), sulla produzione e l'igiene dei mangimi (13 per cento), sui trasporti (2 per cento) e sull'uso dei farmaci veterinari (3 per cento), nonché la carenza di adeguate condizioni igienico-strutturali (25 per cento). Sotto il profilo penale, le inosservanze significative riguardano il maltrattamento (10 per cento), la ricettazione (8 per cento) e l'abbandono degli animali (3 per cento).

Si ricorda che la macellazione animale può essere di tre tipi *standard* più due tipi in deroga, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1099/2009, tra i quali la macellazione d'urgenza risulta particolarmente impor-

tante sia per il benessere animale sia per la tutela della salute pubblica.

Gli animali devono essere macellati esclusivamente previo stordimento. I metodi che non provocano la morte istantanea (semplice stordimento) devono essere seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte, quali l'ernervazione, il dissanguamento, l'elettrocuzione o la prolungata anossia.

Sebbene le normative europee e nazionali stabiliscano criteri precisi per garantire il benessere animale e la sicurezza igienico-sanitaria, troppi sono ancora i casi in cui questi sono disattesi in parte o completamente, come emerge dai fatti di cronaca, dalle inchieste e dalle stesse ispezioni ufficiali. Tali violazioni, come dichiarato dalla stessa Società italiana di medicina veterinaria preventiva nel manuale operativo « Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione dei bovini a terra » redatto con il patrocinio del Sindacato italiano veterinario di medicina pubblica, « minano la stessa credibilità di categoria a fronte di responsabilità di una serie di figure professionali, per le quali risulta necessaria un'adeguata analisi ».

Da tutto questo nasce questa proposta di legge, con la quale si intende predisporre un sistema di controllo più accurato e puntuale che garantisca il benessere animale e tuteli i consumatori assicurando legalità e trasparenza, analogamente a quanto già avviene in altri Paesi: dalla formazione degli operatori ai controlli tramite personale veterinario a rotazione e soprattutto attraverso un sistema di sorveglianza a circuito chiuso.

L'articolo 1 intende, in particolare, contrastare le violazioni della normativa in vigore attraverso l'introduzione di nuovi sistemi di verifica e controllo.

L'articolo 2 descrive il sistema di videosorveglianza da installare all'interno degli impianti di macellazione nel rispetto della tutela dei lavoratori e della *privacy*.

L'articolo 3 prevede un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'installazione degli impianti di videosorveglianza.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di accesso alle registrazioni di videosorveglianza.

L'articolo 5 introduce una serie di sanzioni risultanti dalla mancata applicazione delle prescrizioni di videosorveglianza.

L'articolo 6 prevede l'obbligo della formazione degli operatori del settore, con particolare attenzione al responsabile per il benessere animale.

L'articolo 7 prevede il controllo all'interno delle strutture di macellazione e sta-

bilisce i compiti del personale adibito al controllo e alla valutazione tramite l'ausilio dei filmati risultanti dalla videosorveglianza nonché la rotazione del personale incaricato.

L'articolo 8 prevede che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha l'obiettivo di garantire il benessere animale e di contrastare i reati di maltrattamento nei macelli nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.

## ART. 2.

*(Impianti di videosorveglianza).*

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nei macelli, nelle stalle di sosta e nelle pertinenze sono installati con costi a carico del responsabile legale del macello, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende aver avuto esito positivo.

2. Gli impianti di videosorveglianza sono installati dal responsabile del benessere animale nelle località indicate dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, che individua senza ritardo, su apposita istanza presentata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge dal responsabile del macello, le

zone da sottoporre a videosorveglianza che comprendono tutte le aree dove sono svolte le procedure relative allo scarico, alla sosta e alla macellazione degli animali con particolare attenzione ai luoghi di sosta e di arrivo dei mezzi di trasporto, a quelli di carico e scarico degli animali dal mezzo di trasporto, alla stalla di sosta, ove prevista, e al luogo dove si procede allo stordimento e all'abbattimento degli animali, in modo da consentire la ripresa esclusiva dell'animale per l'intera durata del processo di abbattimento.

3. Il sistema di videosorveglianza è adottato nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo il divieto di riprendere gli operatori del settore. Il sistema consente un controllo continuativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette nelle zone dei macelli individuate ai sensi del comma 2.

4. L'adeguamento dei macelli al sistema di videosorveglianza e il relativo funzionamento e mantenimento sono totalmente a carico del gestore, che deve contestualmente installare un sistema informatico, anch'esso a carico del gestore, che consenta di mantenere in memoria le registrazioni per sei mesi. La registrazione dei dati deve essere catalogata in base al giorno e alla telecamera. Il responsabile del benessere animale verifica il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.

5. La presenza degli impianti di videosorveglianza è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Il personale dei macelli ha diritto a un'informativa sulla raccolta delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi. L'informativa deve essere comunicata al personale dall'ente gestore del macello entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, apposite linee guida per l'installazione degli impianti di videosorveglianza, al fine di garantire una puntuale copertura di

tutte le zone dei macelli individuate ai sensi del comma 2.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la protezione dei dati personali definisce, con proprio provvedimento, gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

### ART. 3.

*(Credito d'imposta per l'installazione di impianti di videosorveglianza).*

1. Ai macelli che installano gli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo 1 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

2. Il credito d'imposta può essere utilizzato integralmente a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa o ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Qualora, a seguito di controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta per il quale è stato attribuito il credito.

ART. 4.

*(Accesso alle registrazioni).*

1. L'accesso alle registrazioni degli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo 2 è vietato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In caso di accertamento di illecito amministrativo da parte dell'autorità adde-  
detta ai controlli, l'accesso alle registrazioni è consentito all'organo accertatore.

3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni degli impianti di cui al comma 1 è disciplinato dal libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

4. Le registrazioni degli impianti di videosorveglianza sono verificate ogni tre mesi a campione dalle autorità deputate al controllo ai fini di una corretta valutazione del rispetto della normativa vigente. Tali autorità redigono verbale a seguito della visione di tali registrazioni.

ART. 5.

*(Sanzioni).*

1. La mancata installazione dei sistemi di video-sorveglianza entro il termine di cui all'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 35.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata del doppio e l'attività di macellazione è sospesa fino alla installazione dei predetti sistemi.

2. La mancata consegna delle registrazioni richieste ai sensi dell'articolo 4 o la falsificazione delle stesse, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e con la sospensione dell'attività di macellazione fino alla consegna delle registrazioni. In caso di recidiva la sanzione è aumentata del doppio.

## ART. 6.

*(Formazione degli operatori).*

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa igienico-sanitaria e il benessere animale, il gestore del macello garantisce, come condizione minima per lo svolgimento di prestazioni all'interno della struttura, la formazione continua dei propri operatori attraverso appositi corsi di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla figura del responsabile per il benessere animale, individuato dalle linee guida del Ministero della salute sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.

2. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce i requisiti e i contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 1, che sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La formazione degli operatori è sottoposta a verifica con cadenza biennale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

## ART. 7.

*(Controlli ordinari).*

1. A garanzia del corretto adempimento della normativa vigente, un medico veterinario e il responsabile per il benessere animale sono presenti in tutte le fasi di movimentazione dell'animale nei macelli.

2. I controlli nei macelli, stabiliti dalle linee guida del Ministero della salute sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, sono effettuati da quattro medici veterinari pubblici almeno tre volte l'anno, assicurando l'alternanza territoriale e personale dei funzionari incaricati.

3. Il personale medico veterinario si avvale delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo 2, tramite verifica a campione delle ore di funzionamento dell'impianto, da confrontare con l'agenda di lavoro del macello, al fine



dell'esaustiva valutazione della struttura, di cui il medesimo personale è diretto responsabile.

4. Qualora il controllo evidenzi una non conformità nell'adeguamento dei macelli alle disposizioni della presente legge, il controllo deve essere ripetuto entro i tre mesi successivi, al fine di verificare il corretto adeguamento della struttura.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina le modalità di controllo di cui al presente articolo e l'armonizzazione dei controlli previsti dalla presente legge con quelli previsti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e dalle altre normative che prevedono ispezioni, controlli o verifiche presso i macelli.

#### ART. 8.

*(Relazione alle Camere).*

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

#### ART. 9.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0010190\*